STANDARD FORMATIVO DEL TECNICO DEL RESTAURO DEI BENI CULTURALI

Figura professionale

La qualifica di *Tecnico del restauro di beni culturali* è attribuita con provvedimenti del Ministero dei Beni culturali, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica, che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco alla cui tenuta provvede il Ministero stesso.

L'attestazione rilasciata al termine del percorso formativo oggetto del presente provvedimento è valida su tutto il territorio nazionale e consente l'iscrizione a tale elenco.

La fase transitoria finalizzata al conseguimento delle qualifiche professionali da parte di soggetti che hanno già compiuto un percorso formativo e/o un'attività di restauro di beni culturali, è prevista dall' art. 182 del Codice dei Beni Culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche così come esplicitata e chiarita nelle "Linee guida applicative approvate con decreto ministeriale in data 13 maggio 2014".

Il percorso formativo dedicato al Tecnico del restauro dei beni culturali deve essere progettato garantendo una significativa trasversalità in termini di acquisizione delle competenze sui diversi materiali oggetto del restauro di cui ai percorsi formativi indicati nell'allegato B del DM 87/09.

Soggetti Formatori

I corsi di formazione sono erogati dalla Regione Lazio attraverso soggetti accreditati ai sensi della Direttiva n.968/2007 (Testo coordinato con le modifiche integrative della DGR 668/2009, DGR 842/2008, DGR 601/2008 e DGR 229/2008 e DGR 223/2010) e successive modifiche e integrazioni¹.

I soggetti accreditati devono, inoltre, essere in possesso dei requisiti per le dotazioni dei laboratori di restauro nonché del corpo docente per le discipline tecniche del restauro previsti dall'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 25 luglio 2012 (si veda allegato B1).

Con riferimento alle caratteristiche del corpo docente per le discipline tecniche di restauro teorico e di laboratorio/cantiere, i soggetti erogatori dei percorsi formativi dovranno attenersi a quanto previsto dalla seguente tabella.

¹ D.G.R. 29 novembre 2007, n.968 e s.m.i. concernente Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio - Direttiva. Integrazioni e modifiche in attuazione dei principi di semplificazione e snellimento delle procedure

CORPO DOCENTE PER LE DISCIPLINE TECNICHE DI RESTAURO TEORICO E DI LABORATORIO/CANTIERE

Docente responsabile (svolge le ore afferenti le discipline tecniche del restauro)

REQUISITO BASE: RESTAURATORE (ai sensi degli artt. 29 e 182 del Codice dei Beni Culturali - di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

INOLTRE in possesso dei seguenti requisiti A o B o C o D o E o F

A1	Attività di docenza per almeno I anno presso scuole di alta formazione e di studio (ai sensi dell'art. 9 D.L. 20 ottobre 1998, n. 36S) o Università
e	
A2	Esperienza professionale di restauro di almeno due anni
B1	Attività di docenza per almeno un biennio continuativo presso corsi di restauro attivati dalle Scuole di restauro regionali o attività di docenza presso corsi attivati dalle accademie di belle arti della durata di almeno 2 anni
e	
B2	Esperienza professionale di restauro di almeno 3 anni connotata dalla responsabilità diretta nella gestione tecnica degli interventi
С	Abbiano maturato un'esperienza professionale di restauro, connotata dalla responsabilità diretta nella gestione tecnica degli interventi, di almeno 6 anni
D	Siano docenti universitari
E	Siano docenti di accademie di belle arti (afferenti ai settori scientifico-disciplinari ABPR 24,25,26,27,28, di cui al D.M. 89 del 3 luglio 2009)
F	Siano diplomati all'estero e si trovino in una delle situazioni sopra citate ed abbiano ottenuto il riconoscimento dell'equipollenza del titolo, dell'istruzione e dell'attività professionale

Docente assistente (svolge al massimo il 50% delle ore, sotto la direzione del Docente responsabile, afferenti le discipline tecniche del restauro coerenti con le azioni di pertinenza rispetto alle figure professionali ai sensi degli artt. 2 e 3 del DM 86/2009)

REQUISITO BASE: RESTAURATORE (ai sensi degli artt. 29 e 182 del Codice dei Beni Culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) ovvero

TECNICO DEL RESTAURO DI BENI CULTURALI ovvero TECNICO DEL RESTAURO DI BENI CULTURALI CON COMPETENZE SETTORIALI INOLTRE in possesso dei seguenti requisiti B o C o F

B1	Attività di docenza per almeno un biennio continuativo presso corsi di restauro attivati dalle Scuole di restauro regionali
e	
B2	Esperienza professionale di restauro di almeno 3 anni
C	Abbiano maturato un'esperienza professionale di restauro di almeno 8 anni
F	Siano diplomati all'estero e si trovino in una delle situazioni sopra citate ed abbiano ottenuto il riconoscimento dell'equipollenza del titolo, dell'istruzione e dell'attività professionale

CARATTERISTICHE DEL CORPO DOCENTE PER LE DISCIPLINE STORICO-ARTISTICHE SCIENTIFICHE

con particolare riferimento agli insegnamenti da impartire:		
A	Professori o ricercatori universitari	
В	Docenti di ruolo di accademie di belle arti (inquadrati nelle discipline di cui al D.M. 89 del 3 luglio 2009)	
С	Docenti che abbiano svolto per almeno 3 anni attività di insegnamento presso Scuole di alta formazione e studio oppure Scuole di restauro regionali oppure Scuole superiori se coerenti con livello e contenuti dello specifico insegnamento da impartire	
D	Dirigenti e funzionari tecnico-scientifici, scientifici e amministrativi delle amministrazioni preposte alla tutela dei bbcc	
E	Laureati e professionisti con adeguato curriculum professionale	

Requisiti di ammissione al corso

Ai fini dell'ammissione al corso è richiesto il possesso di:

- diploma di scuola secondaria superiore;

ovvero

- qualifica almeno triennale, anche del sistema di Istruzione e Formazione Professionale.

Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre presentare una dichiarazione di calore o un documento equipollente/ corrispondente che attesti l'equipollenza di valore con i titoli rilasciati nello Stato di provenienza che attesti il livello di scolarizzazione.

Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta (Livello A2 Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue), che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti dell'Istituzione Formativa.

Durata e articolazione del corso

La durata complessiva minima del corso di formazione è di 2700 ore, articolate in tre annualità. Almeno il 60% di tale monte ore deve essere destinato ad attività pratiche (laboratorio, cantiere, etc). Una percentuale non inferiore al 60% delle attività tecnico-didattiche deve essere svolta su manufatti qualificabili come beni culturali, ai sensi del Codice dei beni culturali.

Frequenza

Sono ammessi alla prova di verifica finale coloro che hanno frequentato almeno il 75% delle ore di formazione previste.

Esame finale e attestazione

L'esame finale è finalizzato a verificare l'apprendimento delle conoscenze e l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali previste dal corso e sarà costituito da un set di prove così articolato:

- a) una PROVA TECNICO-PRATICA che preveda la simulazione di attività inerenti al restauro finalizzate alla verifica delle competenze tecnico-professionali acquisite;
- b) una PROVA SCRITTA che riguardi le discipline del corso;
- c) un COLLOQUIO che verterà sui temi principali del corso.

L'erogazione delle prove deve essere organizzata e gestita secondo i principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.

L'attestazione rilasciata al termine del percorso formativo è la qualifica di "Tecnico del restauro di beni culturali" ai sensi del DM n. 86/2009, è valida su tutto il territorio nazionale e consente l'iscrizione nell'Elenco Nazionale dei Tecnici del restauro di beni culturali, redatto a livello nazionale dal Ministero dei beni culturali.

Al termine del percorso verrà rilasciata una certificazione delle competenze acquisite, che ha valore pubblico, garantito dalla Regione Lazio, titolare della funzione certificatoria, realizzatasi attraverso un processo di accertamento e di convalida con riferimento allo standard formativo e professionale adottato, nel rispetto di quanto stabilito dal Dlgs. n. 13 del 16 Gennaio 2013.

Composizione Commissione di verifica

La Commissione d'esame è composta secondo le modalità previste dalla normativa regionale in materia (Art.17 della L.R. 25 Febbraio 1992, n. 23 - Ordinamento della formazione professionale). Inoltre, nella Commissione d'esame deve essere previsto un rappresentante delle Soprintendenze operanti nel territorio della Regione in qualità di esperto della materia.

Riconoscimento crediti

L'Ente accreditato potrà procedere al riconoscimento di crediti formativi con conseguente riduzione delle ore del percorso standard sulla base della disciplina regionale in materia di riconoscimento di crediti formativi, per la quale si rimanda a successivi atti della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo studio.

La documentazione comprovante il processo di riconoscimento del credito deve essere tenuta agli atti.